

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
circa le norme di applicazione della legge federale
sui brevetti di invenzione
(supplemento al messaggio 19 ottobre 1956 n. 652)

(del 1. ottobre 1957)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 19 ottobre 1956 vi abbiamo trasmesso, con messaggio n. 652, un progetto concernente le norme cantonali di applicazione ad alcune leggi federali sulla proprietà intellettuale. Nella discussione svoltasi in seno alla Commissione della Legislazione venne sollevato un dubbio circa la conformità tra l'art. 84 cpv. 1 della legge federale sui brevetti d'invenzione e l'art. 12 CPP; d'altra parte anche il Dipartimento di giustizia, che aveva riesaminata la materia, si permise di fare presente, appunto in quella sede commissionale, alcuni punti che lo avevano portato a una nuova formulazione del progetto presentato.

Infatti risultò al Dipartimento :

1. che varie disposizioni degli art. 12-15 CPP non sono conformi alle disposizioni del Codice penale federale (art. 346 segg. CPS), che regola in modo *esclusivo* tutta la materia relativa al foro; questi punti sono elencati nella lettera 20 novembre 1956 ai Magistrati penali, di cui venne data copia al relatore per la Commissione della Legislazione, onorevole Ulisse Bianchi;
2. che per il foro in materia di proprietà intellettuale fanno stato esclusivamente le relative leggi federali e, in via subordinata, le disposizioni del Codice penale federale;
3. che quindi la legge cantonale di applicazione alle leggi federali in materia di proprietà intellettuale non deve far riferimento alcuno a norme cantonali di foro.

Dalle memorie che, così interpellati, l'on. Procuratore pubblico e l'on. Giudice istruttore sopracenerino indirizzarono al Dipartimento di giustizia in merito alle norme di applicazione della legge federale sui brevetti di invenzione, risulta che questi Magistrati penali condividono il parere del Dipartimento stesso. Conclusioni alle quali i Magistrati penali sottocenerini si sono associati.

Ci permettiamo quindi trasmettervi, con questo messaggio supplementare, il nuovo testo di disegno legislativo, approvato dall'Autorità federale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di attuazione delle leggi federali 25 giugno 1954
sui brevetti d'invenzione, 26 settembre 1890 sulle marche
di fabbrica e di commercio, e 30 marzo 1900
sui disegni e modelli industriali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visti gli articoli 76, 84 e 85 della legge federale 25 giugno 1954
sui brevetti d'invenzione, 29 di quella 26 settembre 1890 sulle
marche di fabbrica e di commercio, e 33 di quella 30 marzo 1900
sui disegni e modelli industriali;

visti i messaggi 19 ottobre 1956 n. 652 e 1. ottobre 1957 n. 711
del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1

Azioni civili

Le azioni civili che potranno essere proposte giusta le leggi federali sui brevetti d'invenzione, sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali, e su disegni e modelli industriali sono di competenza della Camera civile di appello, quale Autorità cantonale unica, e saranno istruite e giudicate in conformità delle disposizioni del Codice di procedura civile.

Art. 2

Azioni penali

1) procedimento

Le azioni penali dipendenti dalla applicazione delle predette leggi federali devono essere proposte, istruite e giudicate in conformità delle disposizioni del Codice di procedura penale, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 3

2) Foro

Il foro è determinato giusta le disposizioni degli art. 84 e 85 della LF sui brevetti d'invenzione, dell'art. 28 della LF sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio e dell'articolo 27 della LF sui disegni e modelli industriali.

In via sussidiaria sono applicabili gli art. 346 - 350 del Codice penale svizzero.

Art. 4

**Disposizioni
abrogative**

Il decreto legislativo 16 dicembre 1924 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile sono abrogati.

Art. 5

**Entrata
in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.